

# Piano di base II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° agosto 2013

**Le persone assicurate nel piano di base II sottostanno:**

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013;
- il piano di base II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013.

Cassa pensioni Posta  
Viktoriastrasse 72  
Casella postale 528  
3000 Berna 25  
Telefono 058 338 56 66  
e-mail [pkpost@pkpost.ch](mailto:pkpost@pkpost.ch)  
[www.pkpost.ch](http://www.pkpost.ch)

# Piano di base II della Cassa pensioni Posta

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione e basi di calcolo</b>	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
<b>2</b>	<b>Finanziamento</b>	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
<b>3</b>	<b>Prestazioni</b>	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base II	5
<b>3.1</b>	<b>Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso</b>	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
<b>3.2</b>	<b>Rendita transitoria AI</b>	
Art. 10	Diritto	6
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
<b>4</b>	<b>Riscatto</b>	
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	8
Art. 15	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
<b>5</b>	<b>Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse</b>	
Art. 16	Importi limite	10
Art. 17	Interessi	10
Art. 18	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	10
Art. 19	Tasse	10
<b>6</b>	<b>Entrata in vigore</b>	
Art. 20	Entrata in vigore	11

## 1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

---

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

---

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

Al 1° gennaio trasmette il datore di lavoro alla Cassa pensioni Posta, senza riguardo del grado d'occupazione, le componenti salariali variabili, accumulate durante l'anno decorso, da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva una invalidità parziale, il totale delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante l'anno civile.

## 2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

### Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	3.00	5.00	6.00	5.00
35 – 44	5.00	7.00	8.00	7.00
45 – 54	7.00	9.00	10.00	9.00
55 – 65	9.00	11.00	12.00	11.00

Il piano di base II offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

### Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	2.00	3.00

### Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- a. del finanziamento della rendita transitoria AI;
- b. amministrativi.

## 3 Prestazioni

---

### Art. 6 **Prestazioni nel piano di base II**

Nel piano di base II sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite transitorie AI;
- g. rendite AI per figli;
- h. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- i. rendite al/alla partner convivente superstite;
- j. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- k. rendite per orfani;
- l. capitale garantito in caso di decesso;
- m. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- n. prestazioni di uscita;
- o. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- p. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

### **3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso**

---

#### Art. 7 **Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 70% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 70% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

#### Art. 8 **Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)**

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

#### Art. 9 **Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

## 3.2 Rendita transitoria AI

---

### Art. 10 **Diritto**

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità della Cassa pensioni Posta e che non hanno diritto a una rendita intera o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

<sup>2</sup> Se la persona assicurata lavora a tempo parziale e beneficia di una rendita parziale ai sensi della LAI o della LAINF, la rendita transitoria AI è ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.

---

### Art. 11 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde al 80% della rendita massima di vecchiaia AVS a decorrere del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

---

### Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

## 4 Riscatto

### Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	11	360	45
24	22	386	46
25	34	413	47
26	45	440	48
27	57	468	49
28	69	496	50
29	82	525	51
30	94	555	52
31	107	584	53
32	120	615	54
33	134	646	55
34	147	682	56
35	161	719	57
36	179	756	58
37	198	794	59
38	217	832	60
39	236	872	61
40	256	912	62
41	276	953	63
42	296	995	64
43	317	1038	65
44	339		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (555% * 40 000)	CHF 222 000
– riscatto possibile (222 000 – 120 000)	CHF 102 000

**Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
	continuazione														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	4	9	14	19	24	30	36	46	33	67	103	140	180	222	267
27	6	11	18	24	31	38	46	47	35	70	108	147	189	234	281
28	7	14	21	29	37	46	56	48	36	74	114	155	199	246	296
29	8	16	25	34	44	54	65	49	38	77	120	162	209	258	310
30	9	19	29	39	51	63	76	50	40	81	125	170	219	270	325
31	11	21	33	45	58	71	86	51	42	85	131	178	229	283	340
32	12	24	37	50	65	80	96	52	44	89	137	186	240	296	356
33	13	27	41	56	72	89	107	53	46	93	143	194	250	309	372
34	15	29	45	62	79	98	118	54	48	97	150	203	261	323	388
35	16	32	50	68	87	107	129	55	50	101	156	212	272	336	405
36	17	35	54	73	94	117	140	56	52	105	162	220	283	350	421
37	19	38	59	80	102	126	152	57	54	109	169	229	295	365	439
38	20	41	63	86	110	136	164	58	56	114	176	238	307	379	456
39	22	44	68	92	118	146	176	59	58	118	183	248	319	394	
40	23	47	73	98	127	156	188	60	61	123	190	257	331		
41	25	50	77	105	135	167	201	61	63	127	197	267			
42	26	53	82	112	144	178	213	62	65	132	204				
43	28	57	87	118	152	188	227	63	68	137					
44	30	60	92	125	161	199	240	64	70						
45	31	63	98	132	170	211	253								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (137%*40 000)	CHF 54 800
– riscatto possibile (54 800–20 000)	CHF 34 800



**Art. 15 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione																	
		Età di pensionamento scelta							Uomini (U)		Donne (D)		64 (U)		63 (U)		62 (U)		61 (U)		60 (U)		59 (U)		58 (U)	
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	31.2	63.3	96.3	130.4	165.5	201.6	238.8	45	44	56.3	114.3	174.0	235.5	298.8	364.1	431.3									
26	25	32.1	65.2	99.2	134.3	170.4	207.6	246.0	46	45	58.0	117.7	179.2	242.5	307.8	375.0	444.2									
27	26	33.1	67.1	102.2	138.3	175.5	213.9	253.3	47	46	59.7	121.2	184.6	249.8	317.0	386.3	457.6									
28	27	34.1	69.1	105.3	142.5	180.8	220.3	260.9	48	47	61.5	124.9	190.1	257.3	326.5	397.8	471.3									
29	28	35.1	71.2	108.4	146.7	186.2	226.9	268.8	49	48	63.4	128.6	195.8	265.0	336.3	409.8	485.4									
30	29	36.1	73.3	111.7	151.1	191.8	233.7	276.8	50	49	65.3	132.5	201.7	273.0	346.4	422.1	500.0									
31	30	37.2	75.5	115.0	155.7	197.6	240.7	285.1	51	50	67.2	136.4	207.7	281.2	356.8	434.7	515.0									
32	31	38.3	77.8	118.5	160.4	203.5	247.9	293.7	52	51	69.2	140.5	214.0	289.6	367.5	447.8	530.4									
33	32	39.5	80.1	122.0	165.2	209.6	255.4	302.5	53	52	71.3	144.7	220.4	298.3	378.6	461.2	546.4									
34	33	40.7	82.5	125.7	170.1	215.9	263.0	311.6	54	53	73.4	149.1	227.0	307.3	389.9	475.1	562.7									
35	34	41.9	85.0	129.5	175.2	222.4	270.9	320.9	55	54	75.6	153.6	233.8	316.5	401.6	489.3	579.6									
36	35	43.1	87.6	133.3	180.5	229.0	279.0	330.6	56	55	77.9	158.2	240.8	326.0	413.7	504.0	597.0									
37	36	44.4	90.2	137.3	185.9	235.9	287.4	340.5	57	56	80.3	162.9	248.1	335.7	426.1	519.1	614.9									
38	37	45.8	92.9	141.5	191.5	243.0	296.0	350.7	58	57	82.7	167.8	255.5	345.8	438.9	534.7	633.4									
39	38	47.1	95.7	145.7	197.2	250.3	304.9	361.2	59	58	85.1	172.8	263.2	356.2	452.0	550.7										
40	39	48.6	98.6	150.1	203.1	257.8	314.1	372.0	60	59	87.7	178.0	271.1	366.9	465.6											
41	40	50.0	101.5	154.6	209.2	265.5	323.5	383.2	61	60	90.3	183.4	279.2	377.9												
42	41	51.5	104.6	159.2	215.5	273.5	333.2	394.7	62	61	93.0	188.9	287.6													
43	42	53.1	107.7	164.0	222.0	281.7	343.2	406.5	63	62	95.8	194.5														
44	43	54.6	110.9	168.9	228.6	290.1	353.5	418.7	64	63	98.7															

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.443	4.284	2.898	2.205	1.790	1.513	1.316
Donne		8.443	4.284	2.898	2.205	1.790	1.513

## 5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

---

### Art. 16 Importi limite

Vedi allegato a parte.

---

### Art. 17 Interessi

Vedi allegato a parte.

---

### Art. 18 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	5.01
59	5.11
60	5.22
61	5.33
62	5.44
63	5.57
64	5.70
65	5.85
66	6.00
67	6.17

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

---

### Art. 19 Tasse

- a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;
- b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

## 6 Entrata in vigore

---

### Art. 20 **Entrata in vigore**

Il piano di base II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010 è sostituito dal presente piano di base II, che entra in vigore il 1° agosto 2013.

